

N. R.G. 2146/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------|--------------|
| dott. Raffaele Del Porto | Presidente |
| dott. Alessia Busato | Giudice est. |
| dott. Angelica Castellani | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2146/2016** promossa da:

FALLIMENTO VILLA VATICANO SRL (C.F. 02557190986), con il patrocinio dell'avv. **GAMBA MARCO** con domicilio eletto presso il difensore

ATTORE

contro

ALBERTO NOCI (C.F. NCOLRT64A20D150Z) e **OGGIANO ANTONIO** (C.F. GGNNTN68M07I452K),

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:

- accertare e dichiarare che, alla data di dichiarazione del fallimento della s.r.l. Villa Vaticano, risultava registrata una giacenza contabile di cassa pari ad € 20.970,23, la quale, tuttavia, non è stata mai consegnata alla Curatela;

- accertare e dichiarare che tale indebita distrazione di denaro costituisce un episodio di cui l'ex amministrazione della società in bonis dovrà rispondere ai sensi degli artt. 2394 e 2394 bis c.c., essendo gli anzidetti amministratori venuti meno agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale di cui all'art. 2394, 1° comma c.c.;



- per l'effetto, condannare gli ex amministratori della s.r.l. Villa Vaticano, sigg.ri Alberto Noci ed Antonio Oggiano, in via solidale tra loro, a rimborsare in favore della Procedura l'anzidetto importo di € 20.970,23 con interessi di legge a far tempo dalla domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.

Previa eventualmente in via istruttoria:

a) ammissione di prova per interrogatorio formale di tutti i convenuti e per testi sulle circostanze di seguito reiterate:

1) “Vero che, nell’ultimo bilancio della s.r.l. Villa Vaticano redatto prima della dichiarazione di fallimento, risultava annotata, alla voce “cassa contanti/valori”, una giacenza di complessivi € 20.970,23, come dettagliato nella scheda contabile in atti quale doc. 4 di parte attrice, da rammostrarsi”.

Al solo fine di ottenere risposta negativa, senza pertanto incorrere nel giudizio d’inammissibilità del capitolo:

2) “Vero che l’importo di € 20.970,00, annotato in giacenza alla voce “cassa contanti/valori” nell’ultimo bilancio della s.r.l. Villa Vaticano redatto prima della dichiarazione di fallimento, veniva effettivamente messo a disposizione della Curatela del Fallimento Villa Vaticano”

SI INDICA A TESTE:

- rag. Giovanni Venturini, già consulente fiscale della s.r.l. Villa Vaticano.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente procedimento l’odierno attore, conveniva in giudizio i sig.ri Antonio Oggiano e Alberto Noci, quali componenti del consiglio di amministrazione della società Villa Vaticano s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento del danno ex art. 2394 e 2394 bis cod. civ.

Allegava il fallimento che, dall’esame della contabilità della società era emersa, alla data del fallimento, dichiarato con provvedimento del Tribunale di Cremona depositato il 21.11.2012, la registrazione di una giacenza di cassa pari ad euro 20.970,23, e che tale somma non aveva trovato riscontro nelle giacenze effettivamente disponibili. Continuava l’attore allegando di avere intimato agli ex amministratori della società di rimborsare la predetta somma, senza ricevere alcun riscontro. Precisava altresì di aver informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e chiedeva di accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 146 l. fall. e artt. 2394 e 2394 bis cod. civ. per essere questi ultimi venuti meno agli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente condanna degli stessi a rimborsare, in via solidale, l’importo di euro 20.970,23, oltre interessi di legge, con vittoria di spese e competenze legali.

I convenuti non si costituivano. Verificata la regolarità delle notificazioni, all’udienza del 16 febbraio 2017 venivano dichiarati contumaci.

La domanda avanzata da parte attrice ai sensi dell’art. 2394 cod. civ. è meritevole di accoglimento.

Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte la responsabilità verso i creditori sociali, difettando la preesistenza di un vincolo obbligatorio del quale possa configurarsi l’inadempimento, ha natura extracontrattuale e “sorge se ed in quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ. e il diritto riconosciuto ai creditori sociali è quello di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere” (si veda C. Cass. n.



10488/1998, nonché C. Cass. S.U. n. 1641/2017 che nuovamente ha affermato la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2394 cod. civ.). Da tale qualificazione risulta che grava in capo a parte attrice l'onere di provare l'inadempimento degli amministratori della società per non avere osservato gli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, nonché di provare il conseguente pregiudizio arrecato alla società e, di riflesso, ai creditori sociali.

Ciò posto, passando al caso in esame, premesso che in base al combinato disposto degli artt. 146 L. Fall. e 2394 bis cod. civ. la dichiarazione di fallimento della società ha quale effetto la legittimazione esclusiva della curatela ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, ritiene il Collegio che, sulla base degli elementi probatori agli atti, possa senza dubbio affermarsi la sussistenza della responsabilità degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 2394, comma primo, cod. civ.

Dal doc. n. 4, allegato all'atto di citazione, ritraente la situazione patrimoniale della società relativamente all'anno 2012, periodo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento (come confermata anche dal testimone Venturini, commercialista della società in bonis), si evince la presenza di una giacenza di cassa pari ad euro 20.970,23, somma avente natura virtuale, in quanto, asseriva la curatela, non aveva trovato riscontro nelle giacenze effettivamente disponibili e non era mai stata consegnata dall'organo gestorio. Parte attrice ha peraltro prodotto varie missive a mezzo delle quali ha richiesto il rimborso di tale somma, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dalla compagine sociale di Villa Vaticano s.r.l. (doc. 5, 8, 9 allegati all'atto introduttivo).

La mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interpello sulle circostanze di cui sopra conforta il già univoco quadro probatorio¹.

Come visto, la fattispecie di responsabilità in questione presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, derivante dalla violazione degli obblighi inerenti alla sua conservazione da parte degli amministratori della società. La stessa circostanza della dichiarazione di fallimento della s.r.l. amministrata dagli odierni convenuti, il cui presupposto risiede nella verifica di uno stato di insolvenza, (doc. 2 allegato all'atto di citazione) rappresenta un chiaro indice della situazione deficitaria in cui versava il patrimonio sociale, ulteriormente aggravata dalla mancata messa a disposizione della somma predetta.

Da quanto sopra esposto emerge la prova della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2394 cod. civ., essendo il mancato rinvenimento della somma risultante dalla cassa certamente imputabile alla condotta negligente dell'organo gestorio, in particolare al sig. Noci Alberto, quale presidente del consiglio di amministrazione della società, ed al sig. Oggiano Antonio, quale consigliere (come emerge dalla visura storica della s.r.l. di cui al doc. 3 allegato all'atto di citazione), che, quantomeno, non hanno operato attivamente al fine di evitare l'ammacco, vulnerando il patrimonio della società.

Ciò premesso il danno può essere quantificato nella somma di euro 20.970,23 oltre rivalutazione dalla domanda, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (C.Cass. sez. u. nr. 1712 del 17 febbraio 1995) devono essere calcolati, al tasso legale, sulla somma sopra indicata, rivalutata (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

¹ La capitolazione sulla quale è stato ammesso l'interpello è quella di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.



Le spese seguono la soccombenza e giusta nota vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, in euro 4.835,00 per compenso, in euro 32,16 per spese oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

L'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2005 (come da provvedimento del G.D. in data 19 novembre 2014) impone che le spese siano liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. cit. Nessuna decurtazione agli onorari viene operata in questa sede condividendo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale *“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”* (cfr. C. Cass. 22017/18 conf. C. Cass. 11590/19).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

in accoglimento della domanda formulata da parte attrice condanna i convenuti in solido a corrispondere al fallimento attore, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 20.970,23, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;

le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di parte convenuta, in euro 4.835,00 per compenso, in euro 32,16 per spese oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da corrispondere a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.

Brescia, 23 settembre 2019

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

